



# COMUNE DI VILATE

## Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione n. 31
Adunanza del 07.11.2023
Codice Ente 10815 4 Vilate

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA - NOMINA

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
2.Cerri Franco	Presente
3.Roglio Giovanni	Presente
4.Doneda Marina Angela	Presente
5.Porcellini Dario	Presente
6.Cremona Fabio	Presente
7.Bonafè Barbara	Presente
8.Barbieri Federica Agostina	Ass.Ing.
9.Mauro Andrea	Presente
10.Cofferati Pierangelo Giacomo	Presente
11.Palladini Paolo	Presente
12.Stombelli Pier Mauro	Presente
13.Scupola Fabio	Ass.Ing.

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Massimo Liverani Minzoni, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Andrea Guglielmo Trevisan nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA - NOMINA

Il **Sindaco - Presidente** illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

**«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.**

*1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

*a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

*b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

*c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

*3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

*3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

*4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

**Visto** altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

*«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso periodo.»;*

*stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;*

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, al 31.12.2021, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 4826 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

**Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:**

*«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;*

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
<b>Comuni</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	

da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

**Visto** l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

*«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»*

**Visto** l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

*«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

**«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.**

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

**Art. 6 – *Composizione del collegio.***

... *omissis* ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5*, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;

**Vista** la nota prot. n. 9104/2.11 del 13 settembre 2023 con la quale il Comune di Vailate comunicava alla Prefettura di Cremona che in data 31 dicembre 2023 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vailate;

**Vista** la nota prefettizia comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 5 ottobre;

**Vista** la nota prefettizia n. 57753/2023 del 6 ottobre 2023 – protocollo dell'Ente n. 9949/4.6 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

**Preso atto** che il primo estratto è risultata la Dr.ssa Maria Laura Maranzana;

**Preso atto** altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del Governo agli atti di questa Amministrazione in data 6 ottobre 2023 al prot. n. 9949/4.6, il Comune di Vailate invitava – protocollo n. 10502 del 21 ottobre appunto la Dr.ssa Maria Laura Maranzana a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2024/2026, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

**Verificato** che la Dott.ssa Maria Laura Maranzana, nata a Varese il 12.10.1968 e residente a Cadrezzate con Osmate – (Va) in Via Verdi n. 14, con propria nota del 24 ottobre 2023 pervenuta al protocollo comunale in data 24 ottobre al n. 10622 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Vailate, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

**Ritenuto** necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da N. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli N. 11 (undici)

voti contrari N. 0 (zero)

astenuti N. 0 (zero).

## **DELIBERA**

**1)** L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 2024 al 2026, con decorrenza 1 gennaio 2024, prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato alla Dott.ssa Maria Laura Maranzana;

**2)** Di corrispondere, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

Compenso annuo lordo base	€ 7.100,00
---------------------------	------------

**3)** L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo dovuto al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4 del D.lgs. N. 267/2000;

Ravvisata l'urgenza di provvedere,

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da N. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli N. 11 (undici)

voti contrari N. 0 (zero)

astenuti N. 0 (zero).

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

Andrea Gugliemo Trevisan

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Massimo Liverani Minzoni